

Circolare 02/2012 – Lavoro occasionale accessorio (circolare 2 di 4)**Settori interessati**

Il legislatore, se da un lato ha aperto il lavoro accessorio ai soggetti svantaggiati sopra elencati, indipendentemente dal settore produttivo in cui vengono utilizzati, dall'altro ha consentito l'utilizzo di qualsiasi soggetto, ma solo nell'ambito delle attività sotto elencate.

Lavoro domestico	
Soggetti utilizzabili : tutti	Riferimenti: Circ. INPS n. 44 del 24/03/2009
Possiamo dire che oggi sempre minor tempo è a disposizione delle famiglie per lo svolgimento di quei compiti che in passato venivano eseguiti in piena autonomia, determinando un crescente ricorso a collaboratori esterni ai quali affidare tali incombenze come domestici, baby sitter, badanti che nella maggior parte dei casi, sono assunti senza alcun contratto, con conseguente totale evasione delle quote obbligatorie previdenziali, assicurative e fiscali. Solo tenendo in considerazione tale elemento finalistico, sarà possibile definire le attività che rientrano in tale settore e quindi le possibilità di utilizzo del lavoro accessorio. L'art. 70 lettera a), nella sua precedente versione, contemplava piccoli lavori domestici a carattere straordinario, oggi invece ha esteso il proprio raggio d'azione a tutte quelle attività prese in considerazione dal contratto collettivo di settore come le figure di seguito riportate: maggiordomo, addetto alla compagnia, addetto al riassetto camere e servizio di prima colazione, infermiere diplomato generico, assistente all'infanzia e a persone non autosufficienti, autista, giardiniere ed altro ancora. La circolare dell'INPS n. 44 del 24 marzo 2009 sottolinea che queste prestazioni occasionali debbano essere saltuarie, episodiche e con tratti di discontinuità senza precludere le attività elencate nel contratto collettivo di settore, es. la sostituzione di una badante in ferie, in malattia o comunque temporaneamente assente.	

Lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti
Soggetti utilizzabili : tutti
Per questi settori la circolare INPS n. 88 dell'8 luglio 2009 ha ribadito che "le prestazioni di lavoro devono essere svolte direttamente a favore dell'utilizzatore della prestazione, senza il tramite di intermediari. Il ricorso ai buoni pasto è dunque limitato solamente al rapporto diretto tra prestatore e utilizzatore finale, mentre è escluso che una impresa possa reclutare e retribuire lavoratori per svolgere prestazioni a favore di terzi come nel caso dell'appalto o della somministrazione". Con particolare riguardo ai lavori di manutenzione degli edifici, occorre evidenziare l'adempimento degli obblighi in materia di igiene e sicurezza già indicati nell'apposito paragrafo.

Insegnamento privato supplementare

Soggetti utilizzabili : tutti

L'attività dell'insegnamento, oggetto di lavoro accessorio, non può essere svolta a favore di scuole, istituti privati e non è supplementare al ciclo di studi ordinari. Ne sarebbe plausibile una prestazione resa a favore di istituti che si occupano del recupero anni scolastici e di preparazione di esami universitari, in quanto implicherebbe comunque il pieno inserimento del prestatore nel ciclo produttivo di un'impresa. Pertanto si tratta di qualsiasi soggetto che svolge l'insegnamento a favore di persone fisiche. Infine l'ex art. 508 D.Lgs. n. 297/94 dei pubblici insegnanti, vieta d'impartire lezioni private ad alunni del proprio istituto nonché nell'obbligo d'informare il dirigente scolastico dell'assunzione di lezioni private.

Manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli o di lavori di emergenza o di solidarietà

Soggetti utilizzabili : tutti

INPS circolare n. 88 del 09/07/2009; MLPS circolare n. 6544 del 06/05/2009

L'istituto previdenziale, con la circolare n. 88 del 9 luglio 2009, una volta ribadita l'applicabilità al settore pubblico del lavoro accessorio, chiarisce che tali prestazioni debbono comunque essere "rese direttamente dal prestatore, senza il tramite di intermediari e finalizzate, ad esempio allo svolgimento di attività istituzionali a carattere sociale e solidale, quali i cosiddetti nonni vigili, o prestazioni rientranti nei piani d'intervento a favore di soggetti beneficiari del sistema integrato di interventi e servizi sociali o per ricorrere a prestazioni occasionali in caso di situazioni d'emergenza". Il Ministero del Lavoro, nella circolare n. 6544 del 6 maggio 2009, dopo aver escluso che tale attività possa essere oggetto di un contratto di lavoro autonomo, stabilisce di conoscere le tipologie contrattuali applicabili alla figura professionale in esame sia nel lavoro intermittente che in quello occasionale di tipo accessorio.

Attività agricole di carattere stagionale

Soggetti utilizzabili : tutti, con dei limiti sotto indicati.

Circolare INPS n. 94 del 27/10/2008

Il lavoro accessorio ha trovato la sua prima attuazione nel corso delle vendemmie del 2008; visto l'esito positivo si sono estese altre attività inerenti al settore agricolo che sono le seguenti:

- ogni attività agricola stagionale a favore di imprese di qualsiasi dimensione, purchè la prestazione sia resa da giovani con meno di 25 anni regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l'università o istituti scolastici di ogni ordine e grado o da pensionati e casalinghe;
- ogni attività agricola stagionale, svolta da qualsiasi soggetto, purchè resa a favore delle imprese di cui all'art. 34, co. 6 del DPR n. 633/72, che con la circolare INPS n. 94 del 27 ottobre 2008 chiarisce che trattasi delle imprese con un volume d'affari annuo non superiore a €7.000,00 e che tale cifra rappresenta un limite dimensionale dell'azienda.

Queste prestazioni presentano le seguenti caratteristiche:

- devono essere svolte in modo occasionale o ricorrente di breve periodo, senza carattere di abitudine, in via eccezionale e straordinaria, anche ripetutamente nel corso dell'anno, ma sempre per brevi intervalli di tempo.

Consegna porta a porta e vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica**Soggetti utilizzabili : tutti****Interpello Ministero Lavoro N. 17/2009**

Con l'interpello n. 17/2009 si è cercato di fare il punto della situazione circa l'utilizzo del lavoro accessorio, comprendendo tutte quelle attività legate sia alla distribuzione che alla vendita di giornali:

- distributori ambulanti di stampa quotidiana e periodica, anche gratuita, chiamata free press;
- dimostratori/promotori ambulanti, anche presso rivendite o spazi commerciali in genere, di prodotti o iniziative editoriali collegate a stampa quotidiana o periodica;
- distributori ambulanti di volantini pubblicitari o fogli informativi relativi a prodotti o iniziative editoriali collegate alla stampa quotidiana o periodica.

Impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile**Soggetti utilizzabili : tutti****Circolare INPS n. 76 del 26/05/2009**

La disciplina del lavoro accessorio, relativamente all'impresa familiare operante nei settori del commercio, turismo e servizi, è l'unica tipologia d'impresa a poter accedere a tale forma di lavoro, anche al di là delle attività normalmente qualificate come accessorie ed indipendentemente dai requisiti soggettivi del prestatore. Prima di analizzare la disciplina, bisogna analizzare il concetto d'impresa familiare richiamato dall'art. 70, co. 1 lett. g) del D. Lgs. n. 276/2003; la circolare INPS n. 76 del 26 maggio 2009 chiarisce che "per imprese familiari rilevanti ai fini della disciplina sul lavoro accessorio di cui alla lettera g) dell'art. 70 devono intendersi le imprese, legalmente costituite, regolate dall'art. 230-bis del cod. civ. operanti nei settori del commercio, turismo e servizi, indipendentemente dalla forma giuridica assunta dall'imprenditore (titolare di impresa individuale, società in nome collettivo, socio accomandatario di s.a.s. e socio di s.r.l.) e dalla gestione previdenziale (artigiani e commercianti) cui sono iscritti i titolari e/o soci dell'impresa familiare stessa".

- Disciplina speciale:
 - il prestatore che svolge l'attività normalmente riconducibile ai settori di cui alla lettera g) dell'art. 70, co. 1 potrà percepire, nell'arco dell'anno solare, un importo non superiore a €10.000,00 anziché a €5.000,00.
 - Il regime contributivo da applicare sarà quello tipico dei lavoratori dipendenti, ne consegue una aliquota assicurativa pari al 4%, per quella previdenziale del 33%, l'aggio del 5%, che defalcando tali somme da un buono di €10,00 sarà corrisposta una retribuzione netta di €5,80, per il buono multiplo di €50,00 la retribuzione netta risulterà di €29,00

Roma, 12 marzo 2012